

Parere n. 217 del 25/09/2008

PREC286/08

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata da Toshiba Medical Systems srl – Fornitura di n. 1 Tomografo Assiale Computerizzato spirale multistrato di ultima generazione con detettori ad alta risoluzione che consenta di effettuare scansioni dinamiche e volumetriche ad alta risoluzione. Importo a base d'asta: Euro 1.500.000,00. S.A.: Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 19 marzo 2007, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza poneva a gara, da aggiudicarsi con procedura ristretta, il bando, distinto in 48 lotti, avente per oggetto "l'acquisizione in locazione o in proprietà di apparecchiature elettromedicali, approvvigionamento e acquisto di materiale di consumo vario, materiale sanitario vario, reattivi, diagnostici con eventuali apparecchi e strumentazioni in service, affidamento di servizi esternalizzati".

Con lettera di invito del 11 febbraio 2008, la S.A. procedeva all'affidamento del lotto n. 3, avente ad oggetto la fornitura di "n. 1 Tomografo Assiale Computerizzato spirale multistrato di ultima generazione con detettori ad alta risoluzione che consenta di effettuare scansioni dinamiche e volumetriche ad alta risoluzione".

In sede di verifica della documentazione presentata dalle imprese partecipanti, la Commissione di gara escludeva la soc. Toshiba Medical System S.r.l per l'inesattezza dell'importo versato a titolo di contributo, dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge n. 266/2005, secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità del 10 gennaio 2007.

Difatti, l'impresa partecipante avrebbe dovuto versare - a dire della S.A. - un contributo di euro 80,00, anziché di euro 50,00, essendo l'importo presunto indicato nel bando di gara pari ad euro 1.500.000,00.

In data 24 aprile 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Toshiba Medical System S.r.l. contesta l'avvenuta esclusione dalla procedura di gara suddetta, sostenendo che l'importo di euro 50,00 versato a favore dell'Autorità è stato individuato in riferimento all'importo a base d'asta di euro 630.000,00, indicato nella lettera di invito. Aggiunge l'istante, altresì, di essersi attenuto a quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità del 10 gennaio 2007, calcolando la contribuzione in ragione del lotto per il quale ha presentato offerta.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità la stazione appaltante ha ribadito la correttezza dell'operato della Commissione di gara e dell'esclusione disposta.

Ritenuto in diritto

Nel caso di specie, trova applicazione la disciplina prevista dalla Deliberazione di questa Autorità del 10 gennaio 2007, concernente l'ammontare delle contribuzioni dovute all'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge n. 266/2005, poiché il bando di gara in questione - relativo ad un appalto di fornitura - è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19 marzo 2007.

Tale disciplina consentiva al solo partecipante ad un appalto di lavori di calcolare la contribuzione dovuta in ragione del singolo lotto per cui presentava l'offerta (si vedano le Istruzioni relative alla suddetta deliberazione - risposta D11 ai quesiti frequenti). Tale obbligo è stato esteso anche ai partecipanti ad una procedura di affidamento di forniture e servizi solo con la successiva Deliberazione dell'Autorità del 24 gennaio 2008, riferita alla contribuzione per l'anno 2008, il cui art. 3, comma 4, dispone espressamente che "gli operatori economici che partecipano ad uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo".

Ne consegue, pertanto, che l'istante avrebbe dovuto versare il contributo in relazione all'importo complessivo dell'appalto e non del singolo lotto al quale ha partecipato.

Deve, altresì, osservarsi, come la clausola b7) della lettera invito, relativa all'obbligo del versamento in favore dell'Autorità, sia alquanto generica e non sufficientemente chiara, poiché avrebbe dovuto

riportare l'importo del contributo da versare, in considerazione sia del fatto che la lettera invito conteneva un importo a base d'asta di euro 630.000,00, diverso da quello indicato presuntivamente nel bando di gara, e sia dell'ulteriore circostanza che il bando era suddiviso in lotti.

Pertanto, come l'Autorità ha più volte espresso – da ultimo con parere n. 34 del 31 gennaio 2008 - nell'ipotesi in cui le disposizioni del bando di gara siano in grado di indurre l'operatore economico in errore nella formulazione dell'offerta, è possibile per la Commissione di gara consentire la integrazione della documentazione.

Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione di gara avrebbe dovuto richiedere all'impresa soc. Toshiba Medical System S.r.l. una integrazione dell'importo del contributo, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla procedura di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene di comunicare alle Parti interessate che l'esclusione dell'istante dalla gara non sia conforme al principio di *favor participationis*.

Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data: 02/10/2008